



STATUTO

Statuto Registrato l'8 maggio 2014 presso Agenzia Entrate di Ostuni (BR) – Serie 3 al N°1357

Modifiche apportate agli artt. 1.1.4; 8.1.2; 11 bis.2; 11 bis.3 e 16 in data 29 novembre 2015

Modifiche apportate il 12 settembre 2020

Modifiche apportate il 16 dicembre 2022

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"Gruppo Cinofilo da Soccorso - Le Orme di Askan ODV" – Sezione Territoriale Puglia
Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile



Art. 1 – Costituzione

- 1.1 - È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Gruppo Cinofilo da Soccorso - Le Orme di Askan - ODV", Sezione Puglia, che in seguito sarà denominata "l'Organizzazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche.
La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
- 1.2 - I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.
- 1.3 - La durata dell'Organizzazione è illimitata.
- 1.4 - L'Organizzazione ha la Sede a Fasano (BR) ed è una sezione territoriale a carattere regionale.
L'Organizzazione per la sua costituzione e gestione interna si rifà allo statuto della sede nazionale di Roma.
- 1.5 - Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera di Assemblea straordinaria.

Art. 2 – Scopi

- 2.1 - L'Organizzazione di Volontariato con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore assistenza sociale e protezione civile per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3.
- 2.2 - L'Organizzazione è indipendente, apolitica e senza fini di lucro.

Art. 3 – Finalità

L'Organizzazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, come previsto dall'art. 5 del CTS relativamente alla protezione civile (lett. Y), interventi sociali (lett. A) e sanitari (lett. B), prestazioni socio-sanitarie (lett. C), alla salvaguardia dell'ambiente (lett. E) ed tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. F), in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, potrà:

- 3.1 - Compiere opere di utilità e di soccorso, con particolare attenzione a quelle attività cinofile, utili ad aiutare chiunque ne abbia bisogno, a portare soccorso su luoghi di sinistri, incidenti, incendi, crolli, allagamenti, e laddove si possa apportare ausilio, assumendo atteggiamenti utili per alleviare lo stato di disagio, scongiurare ulteriori conseguenze, segnalando condizioni di pericolo, soccorrendo feriti in collaborazione con le Forze dell'Ordine e degli altri Enti preposti, nonché di organizzare gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile.
- 3.2 - Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Organizzazione si propone di mettere a disposizione la propria struttura, l'esperienza, le attrezzature, i mezzi, gli uomini e le unità cinofile per tutte le richieste di intervento nelle quali dovesse essere chiamata ad operare.
- 3.3 - Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione di Volontariato, ai sensi di quanto stabilisce il Codice del Terzo Settore, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate, dall'Associazione, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di

Walter Pinto Francesco De M. Am. 2020
Torres Sini per B. JPP

rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Per raggiungere le finalità sociali l'Organizzazione può realizzare campi di preparazione teorica e pratica, organizzare prove di lavoro ed esercitazioni mediante simulazioni d'intervento anche in collegamento con altre associazioni di Volontariato ed organismi operanti nella Protezione Civile, può richiedere l'affiliazione ad altre associazioni od enti di Protezione Civile, così come può concedere che altre associazioni si possano affiliare ad essa.

3.5 - L'Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3.6 - L'associazione può esercitare anche le attività diverse di cui all'Art. 6 del CTS e le attività di raccolta fondi, a norma dell'Art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Aderenti all'Organizzazione – SOCI

4.1 - Sono aderenti dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto ed assumono la denominazione di Soci fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda, convalidata dalla firma di almeno un socio, viene accolta entro 60 gg dalla presentazione dal Consiglio Direttivo ed assumono la denominazione di soci ordinari. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di soci sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre accogliere l'adesione a socio di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.2 - Ciascun Socio ha diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione dei bilanci, le modifiche dello statuto, dei regolamenti e gode dell'elettorato attivo e passivo. Per i soci minorenni, il diritto di voto dovrà essere esercitato tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale.

4.3 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

4.4 - Il numero dei soci è illimitato.

4.5 - Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri, senza limitazioni con riferimento alle condizioni e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associative o integrative.

4.6 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

4.6.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

4.6.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro dei soci dell'Organizzazione o rifiutando l'iscrizione motivando la propria decisione.

4.6.3 - Gli aderenti cessano di partecipare all'Organizzazione:

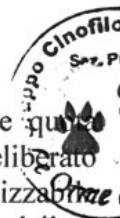
- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

4.6.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Per la mancata ammissione o per l'esclusione è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Collegio dei Garanti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata appositamente, per sottoporre poi le decisioni all'Assemblea dei soci. La decisione del Collegio dei Garanti ratificata è inappellabile.

Handwritten signatures:
Vice Presidente Franco
Tedesco Sergio
Piero
Dott.
Dott. M.
Dott. A.
Dott. G.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci



- 5.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Organizzazione quale quota integrativa. Il contributo è a carico dei soci e non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, è rateizzato in quote mensili, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato completamente entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 5.2 - I soci hanno il diritto di:
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto direttamente o per delega se in regola con il pagamento del contributo per l'anno in corso;
 - conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione;
 - dare le dimissioni in qualsiasi momento;
 - consultare a semplice richiesta tutti i libri sociali e prendere visione degli atti deliberativi presi dal consiglio direttivo, per le modalità si veda il regolamento interno;
 - accedere alle cariche sociali.
- 5.3 - Gli aderenti sono obbligati:
- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio – Entrata

- 6.1 - Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
- 6.2 - Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:
- contributi dei soci per le spese dell'Organizzazione;
 - contributi di privati;
 - contributi dello stato, di enti e d'istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
- 6.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 6.4 - Ogni operazione finanziaria è disposta a firma Presidente.

Art. 7 - Organi Sociali dell'Organizzazione

- 7.1 - Organi dell'Organizzazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Garanti;
 - Sezioni Territoriali e loro organi.

Handwritten signatures:
Nelle Pinto Francesco
Tabero Sini
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Art. 8 - Assemblea dei soci

- 8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti all'Organizzazione.
- 8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è, di regola, presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.
- 8.2 - La convocazione è fatta, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e per l'approvazione del programma delle attività dell'anno in corso e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.
- 8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo dei soci.
- 8.4 - L'Assemblea ordinaria è convocata per:
- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno in corso;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

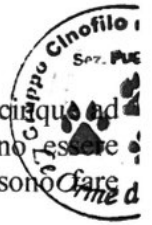
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico dei soci, quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti e gli organi sociali.

- 8.6 - L'Assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione.
- 8.7 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 10 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno con le materie da trattare, deve indicare l'ora ed il luogo di convocazione.
- 8.8 - Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega di altro Socio.
- 8.9 - L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima e l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.10 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza del 50% +1 e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 8.11 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 8.12 - I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione o dello scioglimento sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altra o altre organizzazioni del Terzo Settore, operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e reserve agli aderenti.

Wolke Pinto Franco De M. Am
Santo Teodoro Luis Bato

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo



- 9.1 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ed un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
- 9.2 - Nel caso in cui durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Membri, saranno nominati i primi dei non eletti in ordine di preferenza dell'ultima votazione effettuata, oppure convocando l'Assemblea per indire nuove elezioni. I nuovi insediati resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio e la carica dovrà essere ratificata dall'Assemblea durante la prima riunione possibile.
- 9.3 - Nel caso in cui venisse a mancare più della metà dei Membri, l'intero Consiglio s'intenderà decaduto ed i componenti rimasti in carica procederanno entro un mese da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.
- 9.4 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente ed almeno un Segretario, un Tesoriere ed un Economo.
- 9.5 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con diritto di voto consultivo.
- 9.6 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 9.7 - Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario, il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo e firmato da tutti i presenti.
- 9.8 - Non può essere eletto consigliere e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 9.9 - Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - fissare la norme per il funzionamento dell'Organizzazione riportandole in un apposito regolamento;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo preferibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - nominare il Segretario, il Tesoriere e l'Economo;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in merito all'esclusione dei soci, ed alla sospensione cautelare in attesa delle decisioni del Collegio dei Garanti;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - istituire Sezioni Territoriali che possono al massimo rivestire carattere regionale;
 - nomina i coordinatori delle sezioni Territoriali se il numero di soci appartenenti alla sezione è inferiore a 15, numero al di sopra del quale si nominerà un consiglio direttivo territoriale;
 - nominare un commissario della sezione territoriale qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, a causa del comportamento ritenuto improprio del coordinatore o del Consiglio Territoriale;
 - istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
 - nominare i coordinatori dei gruppi o sezioni di lavoro;

Wolke Pinto France *Am* *Joe* *Am*
Tedesco *San* *Am* *Am*

- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, un Direttore Tecnico deliberandone i relativi poteri;
- Il Consiglio Direttivo può delegare al presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 – Presidente

- 10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
- 10.2 - Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;
 - è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato esecutivo;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - Partecipa di diritto a tutte le assemblee dei soci delle Sezioni Territoriali;
 - Può partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Territoriale.
- 10.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Garanti

- 11.1 - L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le decisioni devono essere votate a maggioranza e con la presenza di tre membri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito da un membro supplente che se non nominato dall'Assemblea può essere indicato dal Consiglio Direttivo e la nomina verrà poi ratificata dall'Assemblea.
- 11.2 - Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i componenti degli organi e tra gli organi stessi;
 - agisce su richiesta del Consiglio Direttivo oppure su ricorso scritto presentato da un aderente;
 - giudica, dopo aver ascoltato le parti, ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile ed è demandata al Comitato Direttivo la sua esecuzione;
 - può partecipare, su invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
 - i provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Garanti può adottare a carico di un socio del gruppo sono: la censura e la sospensione sino ad un massimo di un anno;
 - in caso di particolari gravità che comportino l'espulsione del socio, il Collegio dei Garanti avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci che si pronuncerà in via definitiva.

Art. 12 - Sezioni Territoriali

- 12.1 - Le Sezioni Territoriali sono costituite dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'art.9, ed hanno autonomia finanziaria e gestionale, dovranno comunque rispettare quanto previsto dal regolamento delle Sezioni Territoriali.
- 12.2 - Qualora il numero dei soci della sezione territoriale sia inferiore a 15, l'Assemblea dei soci della sezione territoriale eleggerà un Coordinatore, altrimenti l'Assemblea dei soci della sezione territoriale eleggerà un Consiglio Territoriale composto da 3 o 5 membri.
- 12.3 - Il consiglio Territoriale nominerà al suo interno un Presidente Territoriale, che sarà personalmente

Handwritten signatures:
Roberto Piro Frances Rosi, Mario, Antonio, Sandro, Sergio, Mario, Basso, Piro, Piro, Piro

responsabile della attività e della gestione della Sezione. Il Consiglio Territoriale, il Presidente Territoriale o il Coordinatore restano in carica tre anni.

- 12.4 - Nel caso in cui venga eletto un Coordinatore della sezione Territoriale, l'Assemblea potrà comunque indicare un segretario, un tesoriere ed un economo che lo supporteranno.
- 12.5 - Le nomine del Consiglio Territoriale, del Presidente o del Coordinatore sono approvate dal Consiglio Direttivo nazionale. E' facoltà del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione di rimuovere il Presidente ed/o il Coordinatore anche prima della scadenza con provvedimento motivato. Allorché il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione adotta questo provvedimento, deve immediatamente procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci della Sezione Territoriale per le nuove nomine.
- 12.6 - L'Assemblea dei soci della Sezione Territoriale si costituirà e delibererà analogamente a quanto previsto dall'art.8 del presente statuto.

Art. 13 - Gratuità e durata delle cariche

- 13.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Organizzazione.
- 13.2 - Le cariche di tutti gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 13.3 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 14 - Bilancio

- 14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
- 14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
- 14.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche diretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di Volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 - Norme di rinvio

Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alla legislazione regionale sul Volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Art. 16 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente fissate dal Consiglio Direttivo in apposito regolamento saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale. Il regolamento andrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci qualora un terzo degli aderenti ne faccia espressa richiesta scritta

Vol. R. L. *Pinto Francesco* *Bar M* *Ann*
Tedesco Sam *Ann* *Bar M* *Ann*
Ippe *Ann*

